



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 novembre 2016
(OR. en)

13842/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0326 (NLE)**

**FISC 176
ECOFIN 975**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del ...

**recante modifica della decisione 2009/790/CE,
che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga
all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 287, punto 14), della direttiva 2006/112/CE, autorizza la Repubblica di Polonia ("Polonia") ad applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 10 000 EUR al tasso del giorno della sua adesione.
- (2) In forza della decisione 2009/790/CE del Consiglio¹, la Polonia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2012 e come deroga, ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 30 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione ("misura di deroga"). La misura di deroga è stata successivamente prorogata con la decisione di esecuzione 2012/769/UE del Consiglio² fino al 31 dicembre 2015 e con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio³ fino al 31 dicembre 2018.

¹ Decisione 2009/790/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2009, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 53).

² Decisione di esecuzione 2012/769/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2012, che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 338 del 12.12.2012, pag. 27).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE e autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 36).

- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 1° giugno 2016, la Polonia ha chiesto l'autorizzazione di aumentare tale soglia da 30 000 EUR a 40 000 EUR. Per mezzo di tale aumento, un numero aggiuntivo di imprese molto piccole potrebbe essere esentato da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. Anche l'onere delle autorità fiscali riguardo alla verifica di imprese molto piccole diminuirebbe di conseguenza.
- (4) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 22 settembre 2016, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 23 settembre 2016 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (5) Le informazioni comunicate dalla Polonia indicano che altri 24 000 soggetti passivi potrebbero potenzialmente avvalersi della misura di deroga al fine di ridurre i propri obblighi in materia di IVA. La Polonia ha stimato l'impatto di bilancio in termini di gettito IVA in 300 milioni di PLN.

- (6) Dato che una soglia più elevata ridurrà di conseguenza gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le imprese molto piccole e che tali imprese possono ancora optare per il regime normale di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la Polonia ad applicare la soglia più elevata per il restante periodo di applicazione della decisione 2009/790/CE, che finisce il 31 dicembre 2018. Tuttavia, gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, e una direttiva che modifica tali articoli potrebbe pertanto entrare in vigore prima di tale data.
- (7) La deroga non inciderà sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Polonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio¹.
- (8) La decisione 2009/790/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione 2009/790/CE sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 1

In deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 40 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese oppure fino al 31 dicembre 2018, se si tratta di data anteriore."

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
